

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ritenuto di disporre la vendita dei beni sotto indicati, con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.;  
visto il superiore provvedimento di nomina del custode giudiziario;

### DISPONE

la vendita del compendio pignorato, quanto ai lotti: 1, meglio  
identificati nella relazione di stima depositata in data 22.6.13 a firma del perito

Ugo Antonio Padua

### DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e  
590 c.p.c. e in generale per quanto previsto dall'art. 591 bis c.p.c.

in l'ed. Sanfimo Arelia, con studio  
Falco

### DETERMINA

in € 1.000,00 il fondo spese, da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente a  
titolo di anticipazioni, entro e non oltre il 30.7.13. Si avverte che, in caso di mancato  
versamento della somma entro il superiore termine, l'inattività del creditore si intenderà quale  
richiesta di sospensione della vendita, sicché la procedura verrà posta in quiescenza. Qualora, entro sei  
mesi dalla posizione in quiescenza, il creditore procedente o i creditori intervenuti muniti di titolo non  
riassumano la procedura, essa verrà dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c..

### FISSA TERMINE

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita (concernente sia la vendita senza  
incanto che quella con incanto) e termine di giorni 180 per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni,  
con decorrenza dalla data della eventuale ultima vendita con incanto andata deserta; dispone che in caso di  
mancata vendita entro 22 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di  
vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dalla aggiudicazione, unitamente al  
progetto di distribuzione;

### DISPONE

- che il professionista, ritirato il fascicolo d'ufficio come da Circ. Min Giustizia 5.12.2006 n. 129650 U,  
verifichi nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello  
risultante dagli atti, nonché l'adempimento degli incumbenti ex art. 498 c.p.c.;
- che determini il prezzo base facendo riferimento a quello indicato in perizia per la prima vendita e, per le  
eventuali altre, previo ribasso di  $\frac{1}{4}$ ; ~~X~~
- che il delegato dia avviso ai creditori della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima;
- che il rilancio minimo sia fissato, per i lotti di valore fino ad € 15.000,00, in € 500,00, per il di più e fino ad  
€ 70.000,00 in € 1.000,00, per il di più e fino ad € 150.000,00 in € 1.500,00; per lotti di valore superiore il  
rilancio minimo verrà fissato su indicazione del giudice dell'esecuzione;
- che le offerte siano depositate presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari;
- che l'esame delle offerte venga compiuto presso il Tribunale di Patti, Aula d'udienza;
- che le buste contenenti le offerte, una volta consegnate al professionista in busta unica sigillata dalla  
Cancelleria, non siano aperte se non in udienza, all'orario indicato e alla presenza degli offerenti;
- che immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, siano restituiti a  
coloro che non siano aggiudicatari, previa firma per ricevuta in calce alla rispettiva offerta e a margine del  
registro di carico della Cancelleria; che l'assegno circolare recante la cauzione dell'aggiudicatario venga  
consegnato alla fine delle operazioni di vendita alla Cancelleria, affinché sia versato su conto corrente  
bancario, intestato alla procedura esecutiva, alle condizioni previste in favore di questo ufficio giudiziario  
presso il Banco di Sicilia, Ag. 1 Patti; su tale conto saranno anche versati dall'aggiudicatario il saldo prezzo  
e le spese conseguenti al trasferimento;
- che in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi  
ne riferisca immediatamente al giudice, e in caso di impossibilità ovvero in mancanza, per qualsiasi motivo,  
di un provvedimento di sospensione del giudice, proceda egualmente all'esperimento di vendita, astenendosi  
autonomamente dal tenerlo (e riferendone immediatamente al giudice per il tramite la Cancelleria) soltanto  
qualora, prima dell'esperimento, pervengano idonee dichiarazioni di rinuncia ai sensi dell'art. 629 c.p.c. da  
parte del creditore procedente e di tutti i creditori muniti di titolo;

### CONDIZIONI DELLA VENDITA

Nell'avviso di vendita sarà specificato:

11/10

*Ugo Antonio Padua*  
*Ugo Antonio Padua*